

## **TI\_GERICHTE 11.1998.8 vom 6. Juni 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-06-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1998.8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.8)

FR: TI\_GERICHTE 11.1998.8 du 6 juin 2000

IT: TI\_GERICHTE 11.1998.8 del 6 giugno 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Davanti al Tribunale federale l'appellante ha sostenuto che in realtà il versamento dell'anticipo era avvenuto tempestivamente poiché il 16 maggio 1997 \_\_\_\_\_, dipendente della compagnia di assicurazione \_\_\_\_\_ (la quale si era assunta l'onere di versare la somma), aveva compilato l'ordine di pagamento postale n. \_\_\_\_\_ per un importo, comprendente pure la somma da anticipare al Tribunale di appello, di complessivi fr. 44'939.05. Tale ordine, vidimato dal vicedirettore \_\_\_\_\_, era poi stato consegnato il giorno stesso da un altro dipendente all'ufficio postale di \_\_\_\_\_ (ricorso di diritto pubblico, pag. 2).

#### **E. 3**

In applicazione analogica dell'art. 131 cpv. 4 CPC il pagamento degli anticipi sulle spese giudiziarie si ritiene tempestivo se l'ordine di pagamento è consegnato alla posta entro il termine fissato ( Cocchi/Trezzini , CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 147). In concreto il servizio del traffico dei pagamenti della Posta ha indicato che l'ordine di pagamento della \_\_\_\_\_ era stato consegnato all'ufficio di \_\_\_\_\_ il 21 maggio 1997 e che l'accredito sul conto corrente postale del Tribunale d'appello era avvenuto il 22 maggio 1997 (doc. D2 di appello e comunicazione 17 luglio 1997 del centro servizi PTT di \_\_\_\_\_).

#### **E. 4**

Sentita come testimone, \_\_\_\_\_ ha confermato di avere redatto essa medesima l'ordine di pagamento n. \_\_\_\_\_ il 20 maggio 1997 (rogatoria del 12 maggio 2000). \_\_\_\_\_ ha attestato, da parte sua, di avere controfirmato il documento il giorno stesso (rogatoria del 12 agosto 1999; v. anche doc. C1 d'appello). Nulla dimostra però che tale ordine sia poi stato consegnato alla posta quel giorno. Escusse come testimoni, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno affermato bensì che, di regola, la data di emissione degli ordini di pagamento \_\_\_\_\_ coincide con quella della consegna alla posta, ma nessuna di loro ha dichiarato di avere rimesso tale ordine il 20 maggio 1997 all'ufficio di \_\_\_\_\_, come sostiene l'appellante (si vedano anche le ordinanze del 22 novembre 1999 e del 15 marzo 2000, con le quali si chiedeva espressamente di indicare il nome del responsabile). \_\_\_\_\_ ha precisato che, in generale, gli ordini di pagamento erano spediti prima delle ore 16 per corriere ordinario e che, qualora fossero stati controfirmati più tardi, essa medesima o la collega \_\_\_\_\_ li consegnavano alla posta di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (rogatoria del 12 maggio 2000). Se non che, \_\_\_\_\_ è un quartiere di \_\_\_\_\_ (dove ha sede la \_\_\_\_\_), mentre \_\_\_\_\_ è una cittadina nel \_\_\_\_\_, a circa 120 km di distanza. \_\_\_\_\_ ha soggiunto, da parte sua, che conoscendo la data di addebito è possibile risalire alla data in cui l'ordine è stato consegnato alla posta poiché basta a tal fine sottrarre un giorno (rogatoria del 12 maggio 2000), ma simile teoria non è sufficiente per ritenere provata la consegna dell'ordine in questione alla posta di \_\_\_\_\_ il 20 maggio 1997. Come mai l'ordine di pagamento sia stato rimesso a quell'ufficio postale rimane, anzi, un fatto non chiarito.

#### **E. 5**

Ne discende che l'appellante non si è rivelata in grado di smentire la dichiarazione postale, secondo cui il noto ordine di pagamento è stato consegnato alla posta il 21 maggio 1997. Il versamento dell'anticipo risultando dunque tardivo, l'appello deve essere dichiarato deserto e sfugge a ogni giudizio di merito (art. 312 cpv. 2 CPC).

#### **E. 6**

Gli oneri processuali vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), con obbligo di rifondere alla controparte, che ha presentato osservazioni al ricorso, un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 100.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. dott. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.